

TRIBUNALE DI ROMA

sezione 18°civile

r.g. 24643 /2021

Il giudice designato,

rilevato che la Questura di Roma ha chiesto la proroga del periodo di trattenimento dello straniero -

-----;

preso atto che la Commissione territoriale di Roma, che ha provveduto all'audizione del richiedente asilo ha respinto la sua domanda di protezione per manifesta infondatezza; osservato che già il giudice della convalida si era pronunciato per la ragionevole strumentalità della domanda;

considerato che lo straniero ha presentato ricorso giurisdizionale e il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego;

rilevato che – contrariamente a quanto asserito dal difensore – la procedura non ha presentato particolari ritardi e non è dunque applicabile il disposto dell'art. 6, comma 6, del d.lvo 142/2015; ritenuto che, in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e, in particolare, della concomitanza della domanda di protezione internazionale rispetto alla data fissata per il rimpatrio, regolarmente comunicata all'interessato, emerge un obiettivo profilo di strumentalità della domanda;

rilevato, altresì, che il provvedimento con cui il Giudice di pace di Trapani ha sospeso l'efficacia del decreto di espulsione riguarda, appunto, il diverso profilo dell'espulsione ed è finalizzato, come specificato del resto in motivazione, a salvaguardare l'effettività delle decisioni del Tribunale nel corso del procedimento di protezione e che, pertanto, deve ritenersi comunque superato dal citato provvedimento con cui il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione;

rilevato che non sussistono ragioni per abbreviare i termini ordinari di 60 giorni; ritenuto che debba pertanto trovare applicazione il comma 7 del medesimo articolo;

P.Q.M.

autorizza la proroga del trattenimento.

Roma, 11 giugno 2021

Il giudice

Corrado Bile